

*In vista del debutto degli Isa le Entrate modificano i modelli per il periodo 2017*

# Studi di settore in transizione

## Introdotti correttivi per il regime contabile di cassa

Pagina a cura  
di **ANDREA BONGI**

**S**tudi di settore per il periodo d'imposta 2017 «piegati» al regime di cassa. Per adeguare i modelli e le funzioni di calcolo al nuovo regime contabile delle imprese minori, con il provvedimento direttoriale del 3 maggio scorso (prot. n. 90727/2018), sono state apportate rilevanti modifiche ai quadri e alle istruzioni degli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2017.

In vista del debutto dei nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale (i cosiddetti Isa) il provvedimento introduce anche una nuova sezione nella quale vengono richieste alle imprese minori, una serie di informazioni relative al «passaggio» dal vecchio regime della competenza economica, in vigore fino al 31/12/2016, al nuovo regime orientato alla cassa al debutto dal 1° gennaio 2017.

Le stesse modifiche apportate agli studi di settore sono state introdotte anche ai parametri e si applicheranno, in via residuale, alle imprese minori per le quali non risultano approvati i relativi studi di settore per l'anno 2017.

**Gestione delle rimanenze finali 2017.** Le prime modifiche introdotte dal provvedimento direttoriale del 3 maggio scorso riguardano le istruzioni alla compilazione dei modelli da parte delle imprese minori. Le novità introdotte alle istruzioni al quadro F degli studi di settore precisano infatti che i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare, nel suddetto quadro, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dal citato articolo 66 del Tuir. Ciò significa che nella compilazione dei singoli righi relativi ai dati contabili le regole da seguire non saranno più quelle della competenza economica bensì, quando applicabili, quelle del nuovo regime di cassa.

Le istruzioni si preoccupano inoltre di specificare che tali contribuenti devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali alla data del 1° gennaio 2017 (nei righi F06, F09, F12, F38) e quelli delle rimanenze finali di magazzino al 31 dicembre 2017 (righi

F07, F10, F13). Ciò anche se queste ultime non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ma si rendono necessarie unicamente al «funzionamento» del software di calcolo Gerico 2018.

Si tratta di informazioni che i contribuenti avevano avuto già avuto comunque modo di apprendere dalla

lettura delle istruzioni alla compilazione dei nuovi quadri RG delle rispettive dichiarazioni dei redditi.

**Correttivi per cassa.** Subito dopo aver ricordato quali criteri guidano le imprese minori nella determinazione del loro reddito e nella compilazione del quadro dei dati contabili dello studio di settore, il provvedimento del 3 maggio scorso introduce una nuova sezione necessaria per l'applicazione dei cosiddetti «correttivi per cassa».

Tali correttivi, come è noto, sono stati approvati dalla commissione per gli studi di settore e ufficializzati attraverso i decreti ministeriali del 28 febbraio 2018 e del 23 marzo 2018. Scopo dei correttivi per cassa è quello di adattare le variabili del software Gerico, costruite su logiche di competenza economica, al nuovo regime contabile delle imprese minori introdotto dalla legge di Bilancio 2017.

Per assicurare al software Gerico l'acquisizione delle informazioni necessarie all'applicazione dei nuovi correttivi, il provvedimento direttoriale ha inserito all'interno del quadro F degli studi di settore una nuova sezione che deve essere ovviamente compilata soltanto dagli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata di cui al novellato articolo 18 del dpr n. 600 del 1973.

La prima informazione richiesta in tale nuova sezione riguarda le modalità di

gestione contabile adottata dall'impresa minore nell'anno 2017. Tale informazione dovrà essere data barrando, o non barrando, la casella inserita nel nuovo rigo F41 dei dati contabili.

Se il contribuente barra la casella suddetta indica di aver tenuto nel periodo d'imposta 2017 i registri Iva

sulla base dell'opzione pre-

vista dall'articolo 18, comma 5, del dpr 600/73 (cosiddetta cassa virtuale). La conferma di tale metodo di registrazione farà sì che il contribuente non debba procedere alla compilazione degli ulteriori righi sottostanti necessari per l'applicazione dei correttivi «cassa» introdotti con il dm del 23 marzo 2018. Alle imprese minori che nel 2017 hanno adottato il regime di cassa basato sulle registrazioni contabili ex articolo 18, comma 5, del dpr 600/73, non si rende necessaria, secondo

i tecnici della Sose, l'applicazione dei nuovi e specifici correttivi.

I contribuenti che si sono invece avvalsi delle altre due metodologie contabili per la determinazione del reddito 2017 con il criterio di cassa, e che quindi non hanno barrato la casella posta al nuovo rigo F41, dovranno invece compilare anche i successivi righi

da F42 a F44 ai fini dell'applicazione degli specifici correttivi «cassa».

Le informazioni richieste in tali righi riguardano il totale delle operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva nonché il totale delle operazioni effettuate con il metodo del reverse charge e dello split payment.

Questi dati sono necessari perché sulla base delle stime e delle analisi effettuate dai tecnici della Sose le imprese minori che effettuano tali

operazioni hanno variazioni negli ordinari termini di incasso delle loro fatture con conseguenti ripercussioni nel passaggio fra un regime basato sulla competenza economica a uno orientato alla cassa.

**Il passaggio agli Isa.** Le ultime modifiche apportate ai modelli e alle istruzioni degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017 sono invece finalizzate all'acquisizione di specifiche informazioni in vista del passaggio di testimone fra gli studi di settore e i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Queste





informazioni dovranno essere inserite nella nuova sezione del quadro Z (Dati complementari) degli studi di settore delle imprese minori.

Nello specifico nei righi da Z901 a Z904 i contribuenti dovranno indicare una serie di informazioni necessarie per valutare gli effetti, in fase di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, del passaggio da un regime di competenza al regime, improntato alla «cassa», di cui all'articolo 66 del Tuir.

In tali righi andranno infatti indicati i componenti positivi e negativi del reddito d'impresa che sono stati considerati o non considerati nella determinazione del reddito d'impresa 2017 per evitare fenomeni di duplicazione di costi o di ricavi nell'anno di passaggio da un regime basato sulla competenza economica all'altro tipicamente orientato alla cassa.

— © Riproduzione riservata —



## Le nuove sezioni inserite nei modelli studi di settore dei semplificati

### Nuova sezione quadro F – correttivi per cassa

Ulteriori informazioni - imprese in regime di contabilità semplificata	La presente sezione deve essere compilata solo dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR n. 600 del 1973		
F41	Opzione per il c.d. metodo della "registrazione" (comma 5 dell'articolo 10 del DPR n. 600 del 1973)		<input type="checkbox"/> <small>Stipare la scelta</small>
Compilare i tre righi successivi se non è stata compilata la casella F41			
F42	Operazioni imponibili effettuate verso soggetti IVA		,00
F43	Operazioni imponibili con applicazione del reverse charge		,00
F44	Operazioni imponibili effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 (Split payment)		,00

### Nuovi dati nel quadro Z – regime di cassa per ISA

<b>QUADRO Z</b> Dati complementari	<b>Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata</b>		
Z901	Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"		,00
Z902	Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"		,00
Z903	Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"		,00
Z904	Componenti reddituali negativi, che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"		,00